

Allegato "B"
Raccolta n. 21890

Statuto della FONDAZIONE

"ALFRED LEWIN"

ART. 1. Costituzione

E' costituita la "Fondazione ALFRED LEWIN", con sede in Forlì. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione ALFRED LEWIN ETS".

La sede è ubicata all'indirizzo risultante dal RUNTS. Ferma restando l'ubicazione inderogabile in Comune di Forlì, eventuali variazioni di indirizzo della sede potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e saranno comunicate al RUNTS.

La Fondazione prende il nome da Alfred Lewin, ebreo, tedesco, nato nel 1911, già appartenente all'organizzazione giovanile ebraica "Bund" di Berlino, poi esule in Italia, con madre e sorella, dal 1936; infine, ucciso dai nazi-fascisti a Forlì, il 5 settembre 1944, nei pressi dell'aeroporto, assieme ad altri detenuti italiani ed ebrei.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Per promuovere al meglio le proprie finalità, di cui al successivo art. 2, la Fondazione può stabilire le opportune relazioni con altre istituzioni e organismi, privati o pubblici, operanti, su tematiche analoghe, al di fuori del territorio regionale, in Italia ed anche all'estero, e realizzare con gli stessi iniziative e progetti di comune interesse.

Art. 2. Finalità

La Fondazione intende approfondire la ricerca, la riflessione e l'impegno culturale e civile, emblematicamente rappresentati dal percorso umano ed esperienziale di Alfred Lewin.

Allo scopo e sulla base della Carta di intenti allegata all'atto costitutivo e al presente statuto, la Fondazione persegue in particolare, ed esclusivamente, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale :

1) che restino saldi nella coscienza dei singoli e nel tessuto sociale locale:

- il rifiuto di ogni forma di razzismo e di totalitarismo, di ogni discriminazione (di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione);

Boana Deholetti



Alfred Lewin

- l'affermazione dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e negli altri standard internazionali sui diritti umani;

2) che gli ideali di libertarismo, cooperativismo, mutualismo e solidarietà, pluralismo, cosmopolitismo possano affermarsi sempre più nella nostra società democratica, italiana ed europea.

ART. 3. Attività

Per raggiungere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 2, la Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale previste nell'art.5 del D.Lgs.117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche con sostegno a distanza (art.5, lett.d);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni (lett f);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
 - formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.l)
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w).
 - promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.v).
- Nello svolgimento di tali attività, la Fondazione:

- ricorre, in coerenza con le proprie linee ispiratrici, al metodo della cooperazione con tutti i soggetti, privati e pubblici, interessati e disponibili alla realizzazione di

iniziative comuni, al fine di perseguire le più ampie sinergie e l'ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio;

- attua le proprie iniziative nei settori della promozione della cultura e della tutela dei diritti civili;

- in particolare, in proprio e/o mediante accordi di collaborazione con persone, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private:

a) organizza incontri, dibattiti, seminari, convegni, corsi di formazione, progetti, forme di cooperazione e di volontariato attivo;

b) svolge un'attività editoriale, finalizzata in particolare alla divulgazione di testi, documenti, atti di convegni e seminari;

c) svolge una funzione informativa, mediante l'utilizzazione di strumenti cartacei, video, multimediali e telematici;

d) raccoglie, ordina, consente la consultazione, mette a disposizione degli interessati, soprattutto dei giovani, gli scritti e i materiali prodotti e/o di cui sia in possesso e organizza un centro di documentazione sui temi di cui all'art. 2;

e) mette le proprie conoscenze ed esperienze, nonché - secondo i limiti e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione - le proprie dotazioni strumentali, a disposizione di gruppi informali, specie giovanili, ovvero di altre Associazioni, come contributo cooperativo ed operativo alla realizzazione concreta di progetti ed idee dagli stessi elaborati;

f) fornisce disponibilità e collaborazione a ricerche e tesi di laurea sui temi indicati al precedente art. 2;

g) promuove, insieme ad altri soggetti, reti orizzontali per mettere in relazione esperienze e conoscenze, secondo i principi di solidarietà e gratuità;

h) propone e cura la realizzazione di progetti educativi e formativi nell'ambito delle scuole ed offre la propria collaborazione a facoltà ed istituti universitari;

i) organizza corsi, seminari, attività di formazione ed aggiornamento specificamente rivolte agli insegnanti, chiedendone il riconoscimento alle competenti autorità scolastiche;

l) organizza qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione.

Paola De Luigi



La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Destinatari delle attività della Fondazione sono i sottoscrittori ed i sostenitori della stessa (di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13), e la collettività diffusa, con particolare riguardo alle persone, italiane e straniere, che versino in situazioni di disagio e svantaggio, economico e sociale, conseguente a tutte le forme di discriminazione, indicate al precedente art. 2 ed il cui rifiuto costituisce finalità espressa della Fondazione.

Art. 4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione raccolto dai sottoscrittori dell'atto costitutivo della Fondazione Alfred Lewin;
- b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant'altro perviene alla Fondazione, a titolo di donazione o di successione;
- c) da contributi erogati da Enti e Istituzioni pubbliche o private o da persone fisiche, in quanto espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e di seguito descritte, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

ART. 5. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari di cui si avvale la Fondazione sono costituiti da:

- a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) ulteriori contributi versati dai Sottoscrittori della Fondazione e dai Sostenitori di cui al successivo art. 13;
- c) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni;
- d) sovvenzioni e contributi di singoli, Enti e Istituzioni pubbliche e private, vincolate a specifiche attività della Fondazione;

- e) diritti derivanti da pubblicazioni e proventi di attività;
- f) compensi e somme acquisite a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

ART. 6. Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il/la Presidente, Vicepresidente, Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- l'Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione.

Le cariche statutarie, ad eccezione di quella di componente dell'organo di controllo, sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, anche in via esclusiva, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

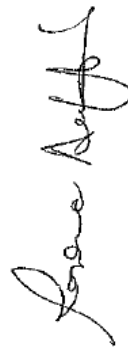
In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

Qualora la riunione sia convocata con modalità esclusivamente telematica, l'avviso di convocazione non dovrà recare indicazione di un luogo di convocazione, ma dello strumento telematico che verrà utilizzato (fermo restando che le credenziali di accesso potranno essere comunicate anche in un secondo momento)

Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c.

ART. 7. Consiglio d'Amministrazione - composizione, durata e sostituzioni

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea dei sottoscrittori della Fondazione, durano in



carica tre esercizi, fino ad approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere per i successivi tre esercizi viene fissato dal Consiglio di Amministrazione in carica in base alle esigenze funzionali della Fondazione.

Le modalità di elezione sono stabilite con regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il Consiglio di Amministrazione può sostituirlo entro 60 giorni, sino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione eventuali dipendenti o collaboratori fissi, in qualsiasi modo retribuiti, della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente onorario, anche a vita, scelto fra persone che si sono particolarmente distinte nei settori di attività in cui opera la Fondazione.

ART. 8. Consiglio di Amministrazione - compiti e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.

A questo titolo, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili e opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della Fondazione, nonché gli atti che sono necessari per l'amministrazione dei beni, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, ivi compresi i rapporti con l'eventuale personale dipendente e l'ubicazione della sede della Fondazione in Comune di Forlì.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) elabora i programmi della Fondazione, al fine di perseguire le finalità statutarie;
- b) elabora e approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio della Fondazione e lo trasmette all'organo di controllo;
- c) delibera sull'estinzione della Fondazione, sulla nomina del liquidatore, ed in merito alla devoluzione del patrimonio

residuo, ai sensi della legge e del presente statuto, nonché sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della Fondazione, su parere conforme della Assemblea dei sottoscrittori della Fondazione;

d) elegge il/la Presidente, il/la Vice Presidente e il/la tesoriere/a, e può delegare a essi, congiuntamente o disgiuntamente, poteri determinati, esclusi quelli di cui alle lettere a), b), c) e d);

e) può nominare, al proprio interno, un Segretario, con compiti organizzativi rispetto all'attività del Consiglio e, più in generale, della Fondazione;

f) delibera sugli incarichi professionali o sull'eventuale assunzione di dipendenti, determinando i relativi compiti e compensi;

g) può delegare a uno o più consiglieri specifici compiti e responsabilità;

h) discute e approva le eventuali collaborazioni e convenzioni con organismi scientifici, associazioni, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;

l) fissa, anche annualmente, le condizioni per l'iscrizione all'albo dei Sottoscrittori della Fondazione, nonché all'albo dei Sostenitori della Fondazione;

m) decide l'ammissione all'albo dei Sottoscrittori della Fondazione e a quello dei Sostenitori della Fondazione, tiene aggiornati gli albi, delibera con maggioranza assoluta sull'esclusione dagli albi nei casi di inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari e nei casi di grave indegnità, da parte dei Sottoscrittori o dei Sostenitori della Fondazione;

n) tiene informati regolarmente i Sottoscrittori e i Sostenitori sulle attività della Fondazione, convoca l'assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione;

o) delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto che dovessero rendersi necessarie od opportune in relazione al sopravvenire di nuove disposizioni legislative ed al significativo mutamento delle condizioni di svolgimento dell'attività della Fondazione. La Carta di intenti non può essere oggetto di modifica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno, previo avviso da comunicarsi cinque giorni prima, tramite posta, anche elettronica, ovvero tramite mezzi

Lucrezia Ambrosio Pitti



Aut.

telematici ovvero a mezzo telefono; oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro i successivi 8(otto) giorni e la riunione non potrà tenersi oltre 16 (sedici) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione. In caso di inerzia del Presidente alla convocazione provvede l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non diversamente stabilito dal presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi, di volta in volta od in via permanente, di esperti e consulenti scientifici, da interpellare singolarmente o in forma collegiale, a cui potranno essere richiesti pareri e proposte in ordine alle iniziative ed ai programmi della Fondazione.

ART. 9. Il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la tesoriere/a

Il/la Presidente, il/la Vice Presidente e il/la tesoriere/a sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per gravi e comprovati motivi, e con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può revocare il loro mandato.

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nel corso della sua successiva riunione.

Il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Esercita inoltre le funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. o dal Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

Il/la tesoriere/a vigila sulla situazione finanziaria della Fondazione e sulla regolarità delle operazioni contabili. Firma, assieme al/alla Presidente, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio.

ART. 10. Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo è monocratico o collegiale.

All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del D.lgs.117/2017.

Qualora costituito integralmente da revisori legali dei conti, l'Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale qualora ricorrano i presupposti stabiliti nell'art.31 del D.lgs.117/2017.

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Se monocratico, il componente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti; se collegiale, almeno uno dei suoi componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori dei revisori legali dei conti.

L'Organo di controllo dura in carica per 3 esercizi, fino ad approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio, e può essere rinnovato.

Per lo svolgimento dell'incarico è riconosciuto un compenso solo previa ed apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dall'art.8 del D.lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, qualora l'organo di controllo non sia costituito integralmente da revisori legali dei conti, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

ART. 11. Sottoscrittori della Fondazione

Sono Sottoscrittori della Fondazione i privati, i nuclei famigliari (anche di fatto), gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che hanno contribuito, con la propria donazione una tantum, alla raccolta del patrimonio iniziale della Fondazione.

Sono, altresì, Sottoscrittori della Fondazione i privati, i nuclei famigliari (anche di fatto), gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che contribuiscono, con le modalità e nella misura minima stabilite dal Consiglio di Amministrazione, all'aumento del patrimonio della Fondazione, nel corso dell'esistenza di quest'ultima. Gli enti, pubblici e privati, elencati nell'art.4, secondo comma, del D.lgs. 117/2017, devono rappresentare, nel loro insieme, non più della metà del numero complessivo dei Sottoscrittori; in ogni caso, a tali enti non può essere attribuito più della metà meno uno dei voti spettanti all'insieme dei Sottoscrittori presenti o



rappresentati nell'Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione.

Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione Sottoscrittori della Fondazione anche coloro che, con collaborazioni di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, hanno contribuito allo sviluppo della Fondazione.

ART. 12. Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione

L'assemblea dei Sottoscrittori, iniziale e successivi, del patrimonio della Fondazione, è convocata almeno una volta all'anno e, in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza.

L'assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione elegge i membri del Consiglio di Amministrazione ed esprime, anche su iniziativa propria, pareri sull'attività della Fondazione.

L'assemblea, è convocata dal/la Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo avviso da recapitarsi, almeno 8(otto) giorni prima, ai Sottoscrittori, mediante qualunque mezzo idoneo (postale, telematico, telefonico).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in prima convocazione, essa è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Sottoscrittori; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita, a prescindere dal numero dei Sottoscrittori intervenuti.

Le deliberazioni ed i pareri di competenza dell'Assemblea vengono assunti a maggioranza dei sottoscrittori presenti, salvo quanto previsto nell'art.11.

ART. 13. Sostenitori della Fondazione

I Sostenitori della Fondazione sono coloro che si riconoscono nelle finalità della Fondazione e decidono di sostenerne temporaneamente l'attività ed i progetti, per un periodo massimo continuativo di un triennio, mediante il versamento di una quota annuale deliberata nel suo ammontare minimo dal Consiglio di Amministrazione; nel caso che i sostenitori decidano di divenire sottoscrittori della Fondazione, l'ammontare delle quote annuali versate a titolo di sostenitori sarà scomputata dalla relativa quota una tantum da sottoscrivere.

I sostenitori vengono, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, informati sulle attività della Fondazione, sono coinvolti in esse, possono usufruire delle strutture e dei

servizi della Fondazione e sono invitati, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione.

La Fondazione incentiva con adeguate misure ed iniziative la partecipazione sia dei Sottoscrittori che dei Sostenitori della Fondazione, al fine di stimolare, nell'ambito delle finalità statutarie, il confronto sulle linee di sviluppo della Fondazione.

ART.14. Volontari

La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

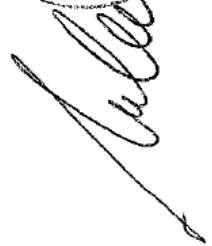
La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

ART. 15. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze, espresse nella delibera di approvazione, lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di



scioglimento individuale del rapporto associativo. La Fondazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Art. 16. Durata - Estinzione della Fondazione.

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora lo scopo della Fondazione diventi impossibile o non possa essere mantenuto o il patrimonio diventi insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, su parere conforme dell'Assemblea dei Sottoscrittori, può proporre alle competenti autorità, l'estinzione o trasformazione della Fondazione medesima.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme dell'Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17. Controversie

Tutte le eventuali controversie relative a diritti disponibili tra membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione sono sottoposte alla competenza di tre probiviri, di cui il Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione e gli altri due nominati dalle parti. Essi giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ART. 18. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del D.lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore, del Codice Civile in materia di fondazioni e alle disposizioni normative, statali e regionali, vigenti ed applicabili nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), e per quanto ivi non previsto dal Codice Civile.

Renata Ambrogetti

----- Carta d'intenti -----

----- I -----

La Fondazione intende portare avanti una ricerca, una riflessione e un impegno culturale e civile sui temi che emblematicamente ci vengono ricordati dal percorso umano ed esperienziale di Alfred Lewin.

----- II -----

Alfred Lewin, giovane ebreo tedesco, fu militante del Bund deutsch-judischer Jugend, l'Associazione giovanile ebraica berlinese. Nel 1936 Alfred, la sorella Lissi e la madre Jenny fuggirono dalla Germania in preda al nazismo, e ripararono in Italia. Alfred, appassionato e portato allo studio delle lingue, si preoccupò che la sorella Lissi ne imparasse. Al sopraggiungere delle leggi razziali si prodigò per convincere la sorella a riparare a Londra. Lissi partì nel 1939 e raggiunse Manchester. Nel '40 Alfred fu fermato e mandato al confino in Italia del Sud. Nel '42 fece richiesta di essere avvicinato alla madre, rimasta al nord, ormai indigente e assai ammalata. Chiese cioè di andare nella direzione sbagliata (molti degli ebrei rinchiusi nei campi del sud si salveranno). Riunitosi alla madre in un campo di confino del pesarese, furono entrambi incarcerati nel '44 a Forlì. Nel settembre del '44 furono fucilati da fascisti italiani e SS tedesche, insieme ad altri sedici ebrei ed ebree, a pochi giorni dallo spostamento del fronte. Nel novembre Forlì fu liberata.



[Handwritten signature]

Le salme, gettate in un cratere di bomba, furono riesumate nel '46 e sistemate nel cimitero monumentale in loculi appartati e anonimi. Solo nel '94, grazie all'impegno di alcuni cittadini, trovarono degna sepoltura e la città di Forlì ricordò finalmente la strage. La sorella Lissi, che prima della fine della guerra aveva sposato a Manchester un antifascista tedesco e dato alla luce una figlia, malgrado tutte le ricerche, non riuscì a sapere nulla di preciso; tornata a vivere nella Germania, quella dell'est, solo nel 2000 conoscerà il luogo e le modalità della scomparsa del fratello e della madre. Nel frattempo viaggiare per l'Europa era di nuovo possibile e dopo 57 anni dal giorno del distacco dalla madre e dal fratello Lissi poté visitare la loro tomba. Nel 2002 Lissi Lewin darà il suo consenso alla costituzione della fondazione Alfred Lewin.

III

La fondazione persegue le seguenti finalità:

1) Operare affinché, col passare del tempo e il succedersi delle generazioni, il ricordo della Shoà e della catastrofe causata in Europa dal razzismo non si offuschi nella ritualizzazione o nella convinzione della sua irripetibilità. Nelle nostre società, pur avanzate economicamente e socialmente, si assiste al risorgere di razzismo e xenofobia, anche se sotto nuove forme, più culturaliste che biologiste, ma non per questo non pericolose. Vicino a noi, nei Balcani e in Al-

geria, il nazionalismo etnico e il fondamentalismo religioso hanno insanguinato la fine del XX secolo. Il nome di Srebrenica si è impresso nella coscienza di tanti.

2) Operare, a partire dalla propria realtà, affinché i diritti umani (così come affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e negli altri standard internazionali sui diritti umani) e i diritti di cittadinanza non vengano mai offesi e messi in pericolo. Occorre ricordare che la limitazione dei diritti di cittadinanza per un gruppo umano è il primo varco al diffondersi dell'odio etnico o razziale. La cittadinanza, altresì, può entrare in crisi anche solo perché la società cambia. Si affermano identità plurali, e comunità intermedie fra lo Stato e il cittadino. In questa situazione, e nella prospettiva di un'Europa finalmente unita, la costruzione di un modello inclusivo di cittadinanza, in cui universalismo e rispetto delle differenze possano intrecciarsi è all'ordine del giorno. Il sentimento cosmopolita - così forte spontaneamente nei giovani è garanzia contro ogni forma di razzismo, di nazionalismo, di fondamentalismo.

3) Operare affinché non vada dimenticata, soprattutto fra i giovani, la tradizione del pensiero cooperativista e libertario (a cui proprio la Romagna ha dato un così significativo contributo) che aveva come tratti caratteristici la grande pluralità di idee, di esperienze e la presenza di straordinarie figure di pensatori e militanti, che pur nell'appassiona-



Res. Aut.

ta scelta di parte, consideravano la libertà intellettuale un bene inalienabile. L'ideale di coniugare libertà e uguaglianza, spirito di iniziativa individuale e cooperativismo non tramonta. In una società globalizzata, dove si incrinano le sicurezze di un tempo, sia la chiusura comunitaria che l'esa- sperata competizione aggravano i problemi delle persone. Le donne e gli uomini non possono vivere senza libertà ma neppure senza mutualismo, solidarietà, socialità e condivisione dei rischi della vita. -----

4) Operare per valorizzare tutte le "buone pratiche" fondate sulla partecipazione democratica dei cittadini. La democrazia deve fare affidamento sulla capacità di autonomia e di auto- gestione dei cittadini, se non vuole inaridirsi in stanchi rituali o cedere il passo a potenti oligarchie. -----

[illegible][illegible]